



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 31 luglio 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TRAPANI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 35/2025 - Iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo e incompatibilità con l'iscrizione nell'Albo dei CTU

L'Ordine di Trapani chiede a questo Consiglio Nazionale un parere circa la possibilità per un soggetto iscritto all'elenco speciale sezione A, previsto dall'art. 34, comma 8, del d.lgs. 139/2005, di iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) presso il Tribunale.

Con riferimento al quesito posto si osserva quanto segue.

L'art. 4 del D.Lgs. 139/2005 individua le fattispecie al ricorrere delle quali agli iscritti nell'albo è precluso l'esercizio dell'attività professionale. A seguito dell'accertamento della causa di incompatibilità è disposta la cancellazione dall'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, salvo che il professionista non richieda di essere iscritto nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 34, comma 8, D.Lgs. 139/2005.

L'iscrizione nell'elenco speciale, dunque, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti d'iscrizione all'albo previsti dall'art. 36 dell'ordinamento professionale, non possono esercitare la professione in quanto versano in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art. 4 dello stesso ordinamento professionale.

Il Consiglio Nazionale, in relazione all'esercizio delle diverse attività professionali indicate all'art. 1 dell'ordinamento professionale o previste in altre specifiche disposizioni di legge, ha costantemente affermato che agli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 8 del D.Lgs. 139/2005 è preclusa l'iscrizione in albi/elenchi/registri/ dai quali le autorità amministrative/giudiziarie possono attingere per disporre il conferimento di specifici incarichi professionali: sarebbe, infatti, contraddittorio affermare che coloro che per definizione non possono esercitare la professione, iscrivendosi in appositi albi/elenchi/registri, possano essere scelti per lo svolgimento di incarichi che ricadono tra quelle attività

professionali (art. 1, D.Lgs. 139/2005) il cui esercizio, per definizione, è a loro precluso (informativa n. 7/2009; PO 582/2008; PO 121/2011; PO 101/2018; PO/84/2023).

Entrando nel merito dell'iscrizione nell'albo dei CTU, è doveroso evidenziare come, ai sensi dell'art. 14 disp. att. c.p.c., l'albo dei CTU *“è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici”*, con il corollario che la competenza a disporre l'iscrizione nell'albo dei CTU è attribuita ai comitati costituiti presso ciascun Tribunale.

Ciò premesso, l'art. 4, comma 1, DM 4 agosto 2023, n. 109, prevede che possano essere iscritti nell'albo dei CTU quanti:

- sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

I successivi commi dell'art. 4 del DM 109/2023 chiariscono che: *i)* gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (comma 3); *ii)* il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione, l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo (comma 4). Si chiarisce anche che in mancanza del requisito di cui al comma 4, vale a dire se l'attività professionale è stata esercitata per un periodo inferiore a cinque anni, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (comma 5).

Dalla combinazione delle richiamate disposizioni dell'art. 4 del DM 109/2023 si ricava che:

- il soggetto deve essere iscritto nell'albo (si ritiene, infatti che il riferimento all'iscrizione negli Ordini o collegi professionali, venga di frequente utilizzato dal legislatore per indicare l'iscrizione nell'albo tenuto dall'Ordine o dal Collegio professionale¹);
- l'attività professionale sia stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, e che in assenza di quest'ultima condizione debbano ricorrere le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del DM 109/2023.

Ne deriva che l'iscrizione all'Albo dei CTU presuppone tanto l'esercizio effettivo attuale della professione, quanto l'esercizio continuativo e pregresso dell'attività professionale.

Pertanto, ad avvalorare le conclusioni cui si perviene, può essere invocata la circostanza che, oltre alla comprovata competenza tecnica nella materia per la quale si domanda l'iscrizione acquisita tramite l'esercizio dell'attività professionale, la funzione del CTU richiede anche il mantenimento dei requisiti di formazione e aggiornamento professionale, condizioni che non ricorrono per chi è iscritto esclusivamente nell'elenco speciale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che gli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 8 del D.Lgs. 139/2005 non possano essere iscritti nell'albo CTU, in quanto - alla luce della interpretazione

¹ Cfr., tra gli altri, art. 10, comma 4, legge 12 novembre 2011, n.183; art. 179-ter, comma 3, disp. att. c.p.c.

sistematica delle norme in materia - per l'iscrizione nel suddetto albo appaiono necessari tanto l'esercizio effettivo e attuale della professione alla data di iscrizione, quanto l'esercizio continuativo, effettivo e pregresso dell'attività professionale, condizioni che non appaiono sussistere in capo agli iscritti nell'elenco speciale ai quali, in ragione della loro situazione di incompatibilità, è precluso l'esercizio di ogni attività professionale, ivi compresa l'attività di consulenza tecnica elencata nell' art. 1 del D.lgs. 139/2005.

Per completezza si osserva, infine, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c. rientra nella piena discrezionalità del giudice conferire, con provvedimento motivato, non solo un incarico a un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale, ma anche a una persona non iscritta in alcun albo.

Con i migliori saluti

F.to Il Presdiente
Elbano de Nuccio